

(Codice interno: 414175)

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 9

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16****"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS" e successive modificazioni.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Nell'arco temporale di riferimento del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui al comma 1 possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione del Programma stesso.

2 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a programmi per l'inserimento lavorativo dei disabili, realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo, devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

2 quater. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui al comma 2 ter, a fornire un'adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo previsto dal comma 1.

2 quinquies. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e alla Commissione regionale di gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzia, per l'anno di riferimento e per gli anni precedenti, l'utilizzo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili a titolo di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme stanziare per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l'inserimento lavorativo dei disabili, con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3**Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 febbraio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS" e successive modificazioni.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 febbraio 2020, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 giugno 2018, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 giugno 2018, dove ha acquisito il n. 360 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 maggio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, e su relazione di minoranza della Sesta commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 febbraio 2020, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Premessa.

L'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” ha istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

La legge regionale ha inoltre determinato le modalità di funzionamento del Fondo, prevedendo una Commissione regionale di gestione ove è stata assicurata la rappresentanza paritetica alle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei disabili. In tale Fondo confluiscono le sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato del Lavoro per irregolarità accertate relativamente agli obblighi della legge 68/1999, i contributi esonerativi dei datori di lavoro autorizzati dai CPI e altre tipologie di risorse previste al comma 3 dell'articolo 14 della legge 68/1999.

Le risorse sono rivolte “al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo (dei disabili) e dei relativi servizi”, secondo quanto viene indicato dall'articolo 14 della legge 68 già citata.

Attualmente il gettito annuale del Fondo è attestato a circa 8 milioni di euro. Dal 2001 al 2017 le risorse del Fondo sono state trasferite alle Province che, in quanto titolari del collocamento mirato, erano anche incaricate degli interventi destinati all'inserimento lavorativo dei disabili finanziati sul Fondo medesimo.

Dal 2011 vi è stato un rallentamento dei trasferimenti, dovuto sia alle restrizioni imputabili al rispetto dei vincoli di finanza pubblica sia, soprattutto, per l'incertezza derivante dalle novità normative legate al riordino dei servizi pubblici per l'impiego.

Il Fondo principalmente è stato impiegato per finanziare interventi di politica attiva del lavoro, incentivi alle assunzioni dei disabili, e altre misure quali contributi a cooperative sociali e rimborsi per errati versamenti.

Allo stato attuale la velocità di spesa su tale Fondo è stata condizionata dai vincoli normativi richiamati, che negli anni ha determinato la presenza di una considerevole somma di risorse, pari a circa 30 milioni di euro, destinate a rientrare nel bilancio regionale come reiscrizioni vincolate in conto avanzo e, di fatto, utilizzabili solo dopo la parifica del consuntivo regionale da parte della Corte dei conti, quindi tendenzialmente utilizzabili solo nel secondo semestre di ciascun anno.

A ciò si aggiunga che il decreto legislativo 151/2015 ha modificato le modalità di riconoscimento degli incentivi all'assunzione a valere sulle risorse nazionali che, precedentemente, venivano trasferite alle Regioni. Dal 2016 gli incentivi sono direttamente erogati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Su tali risorse nazionali a suo tempo trasferite alla Regione del Veneto residueranno circa altri 17 milioni di euro, che, secondo l'articolo 1 comma 251 della legge di Bilancio 2017, devono essere riassegnate al predetto Fondo regionale, portando complessivamente l'importo del Fondo regionale a 47 milioni di euro al netto dei versamenti del 2018.

Come è noto, gli interventi realizzati sul Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020 sono finanziati con risorse derivanti dal FSE per una quota pari al 50%, dal Fondo di rotazione per il 35%, mentre il rimanente 15% viene obbligatoriamente cofinanziato con risorse regionali. Nel 2017 e nel 2018 sono stati attivate moltissime procedure, tant'è che al 31 marzo 2018 l'incidenza dell'importo programmato sull'importo stanziato di 764 milioni di euro è pari la 52,91%. Nel 2018 è stata avviata, tra l'altro, una procedura destinata ai lavoratori iscritti alle liste della legge 68/1999 con uno stanziamento di 15 milioni di euro.

Contenuto della proposta legislativa.

La presente proposta dispone un intervento di novellazione dell'attuale articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, con l'inserimento, dopo il comma 2, dei commi aggiuntivi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.

Il fine dell'intervento legislativo di novellazione è quello di favorire la piena attuazione degli interventi previsti dal POR FSE aumentando la quota di cofinanziamento regionale e, al contempo, a individuare una modalità di velocizzazione della spesa del Fondo regionale disabili. Ciò appunto, utilizzando il canale del Fondo Sociale Europeo (FSE), grazie al fatto che, attraverso l'aumento del cofinanziamento al POR, si realizza anche un aumento del volume annuale finanziario complessivamente destinabile ai programmi destinati all'inserimento lavorativo dei disabili.

Infatti, la previsione della possibilità di destinare somme del Fondo regionale in parola al cofinanziamento del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020 e la contestuale previsione della realizzazione di azioni specificamente destinate all'inserimento lavorativo dei disabili per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento sul POR stesso, di fatto consente di superare i limiti all'utilizzo del Fondo regionale posti dal meccanismo contabile delle reiscrizioni sopra descritto. In questo modo, è anche garantito il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Per esemplificare il meccanismo di utilizzo, possiamo ipotizzare quanto segue: se vengono prelevati 4,5 milioni di euro dal Fondo regionale disabili per destinarli alla quota di cofinanziamento (che, ricordiamo, è pari al 15% del budget totale del bando), ciò significa che è possibile realizzare bandi per un importo pari a 30.000.000 di euro. All'interno di questo importo, almeno 4,5 milioni di euro saranno utilizzati per effettuare interventi a favore dei disabili.

A ulteriore garanzia del vincolo di destinazione delle risorse utilizzate, l'Autorità di gestione del FSE inserirà, nei bandi e avvisi approvati, un'adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni previste e le finalità alle quali è destinato il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Inoltre, l'Autorità di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenterà alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2009 e alla Commissione regionale di gestione del Fondo, un rapporto sull'utilizzo del Fondo regionale disabili a titolo di cofinanziamento e le somme stanziare per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l'inserimento lavorativo dei disabili, con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati.

A concludere quest'esposizione, non è inutile in questa sede ricordare come la novità legislativa oggetto dell'attuale proposta è stata ampiamente compresa, voluta e sostenuta alla fonte. Nel concepire l'ipotesi di proposta, la Giunta acquisì, infatti, i pareri favorevoli di tutte le parti interessate: le parti sociali che si sono espresse nella Commissione generale per la concertazione, il 6 marzo 2018, ed il parere favorevole dell'organismo di gestione del Fondo, la menzionata Commissione regionale per la gestione del Fondo di perequazione disabili che si è favorevolmente espressa il 14 marzo 2018.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 29 maggio 2019, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, i consiglieri Colman e Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo, la consigliera Baldin ed il consigliere Scarabel del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle, il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente; astenute le consigliere Zottis e Salemi del Gruppo consiliare Partito Democratico) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sono dispiaciuto per l'assenza di Elena Donazzan, Assessore di riferimento per questo provvedimento. A lei infatti avrei voluto direttamente esprimere una serie di perplessità che rimangono anche dopo il lavoro svolto nelle Commissioni Quinta e Sesta.

Quella centrale riguarda l'utilizzo del fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili come garanzia per attingere al Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Un fondo che deriva dalle sanzioni e dagli oneri delle aziende, per un ammontare annuo di circa 8-9 milioni. E rispetto al quale dovremmo avere attualmente a disposizione 30-40 milioni.

Ebbene, all'Assessore avrei voluto chiedere delucidazioni sulle conseguenze di questa operazione, sia in merito alla rendicontazione sia riguardo i tempi di restituzione di queste risorse al fondo disabili. Questo perché servono risposte certe anche a fronte dei timori che alcune cooperative hanno avuto modo di esprimere a livello di Commissione.

Chiaramente il voto favorevole al testo dell'articolo è legato a queste delucidazioni. Mi auguro che l'iter collegato al Fondo Sociale Europeo sia tale da consentire alle cooperative e alle imprese di assumere in maniera veloce, nell'ambito della disabilità. Un mondo variegato che necessita di flessibilità nelle risposte, oltre che di certezze e punti di riferimento.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 16/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. È istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2 bis. Nell'arco temporale di riferimento del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui al comma 1 possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione del Programma stesso.

2 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a programmi per l'inserimento lavorativo dei disabili, realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo, devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

2 quater. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui al comma 2 ter, a fornire un'adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo previsto dal comma 1.

2 quinquies. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e alla Commissione regionale di gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzi, per l'anno di riferimento e per gli anni precedenti, l'utilizzo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili a titolo di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme stanziare per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l'inserimento lavorativo dei disabili, con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati.

3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente;
- c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
- d) cinque rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale, espressi secondo specifica procedura definita dalla Giunta regionale;
- e) cinque rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31;

4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione lavoro